

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2436

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOMBARDI-CERRI, STEFANI, PERIN  
e WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1996

---

Istituzione dell'agenzia per l'assicurazione  
dei crediti all'esportazione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema di assicurazione e finanziamento delle esportazioni italiane è oggi regolato dalla legge del 24 maggio 1977, n. 227, la cosiddetta «legge Ossola» con la quale vennero istituiti due nuovi organismi il CIPES (Comitato interministeriale per la politica economica estera), ora soppresso, e la Sace (Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione) costituita presso l'INA.

La Sace è l'organo operativo per l'assicurazione dei crediti all'esportatore e assicura i crediti concessi ai clienti esteri contro il rischio di mancato pagamento per motivi commerciali e politici. Inoltre, assicura gli operatori contro i rischi di revoca di commessa, indebita escussione delle fidejussioni, variazioni nel corso dei cambi.

La Sace, come il Mediocredito, opera sotto la vigilanza del Ministero del tesoro e con l'osservanza dell'accordo internazionale Consensus.

Il Comitato di gestione è composto da sette membri: due sono rappresentanti del Ministero del tesoro, uno rappresenta il Ministero del commercio con l'estero, uno rappresenta il Ministero degli esteri, uno quello dell'industria, uno rappresenta l'INA e uno il Mediocredito centrale.

Le risorse necessarie alla Sace al regolamento dei sinistri provengono dai premi riscossi, dalla ricopertura realizzata, dalle riserve e altre attività e da un fondo di dotazione alimentato dallo Stato. La Sace ha due *plafond*, uno per operazioni a breve termine (fino a 24 mesi) a carattere rotativo ed uno per operazioni a lungo termine (oltre i 24 mesi) a carattere annuale.

Nel resto dell'Unione europea, gli strumenti usati per sostenere e sviluppare l'esportazione, sono sostanzialmente simili, come simili sono i servizi offerti, anche se è comunque difficile generalizzare ed individuare quindi un modello unico.

In Francia opera la Coface, società a responsabilità limitata, con un capitale di 300 milioni di franchi, privatizzata dal 1994. Le principali attività svolte sono quelle di assicurazione dei crediti contro i rischi sia di carattere politico che commerciale, di gestione delle garanzie pubbliche e di azione di recupero. Le garanzie sui rischi politici sono offerte solo agli esportatori francesi.

La Coface può decidere sulla copertura dei rischi commerciali a breve termine, mentre tutte le altre operazioni vanno deliberate dal Comitato ministeriale congiunto per le garanzie ed i crediti al commercio estero, in realtà, queste sono richieste solo per le operazioni di importo molto elevato.

Un aspetto che avvantaggia notevolmente gli esportatori francesi rispetto a quelli di altri paesi è l'assenza di un *plafond* definito nel bilancio pubblico per la copertura dei rischi politici e il finanziamento agevolato.

La Sace era nata per affiancare il Mediocredito centrale con lo scopo di favorire la crescita della penetrazione commerciale dei prodotti e delle imprese italiane all'estero, ma, oggi, mentre il settore dell'*export* cresce ed aumenta la voglia delle imprese italiane di assicurarsi contro la sinistrosità degli scambi internazionali, la struttura denuncia preoccupanti inefficienze.

L'esercizio 1994 ha segnato una ripresa solo quantitativa dell'attività, il numero delle garanzie concesse è infatti sceso dalle 472 del 1993 alle 264 del 1994, ma a preoccupare è soprattutto la percentuale di *export* assicurato che è scesa dal 7 per cento del 1991 al 3 per cento nel 1994.

A diciotto anni dall'approvazione della cosiddetta legge Ossola è improrogabile una radicale riforma della SACE.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si demanda al CIPE il compito, affidato al CIPES sino alla data della sua soppressione avvenuta nel novembre del 1993,

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di definire e coordinare la politica delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, la politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo, la politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero.

Gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la chiusura della Sace e l'istituzione dell'ACEX, Agenzia per l'assicurazione dei crediti *export*, Ente pubblico economico, con sede in Milano.

L'articolo 4 illustra i compiti dell'Agenzia che sono quelli di assumere in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico e di cambio, con espressa esclusione di quelli commerciali, ai quali sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici nazionali nell'espletamento della loro attività con l'estero.

Con l'articolo 5 si introduce un'importante novità stabilendo che i due *plafond* di cui all'articolo 17 della legge n. 227 del 1977, devono essere ripartiti tra le piccole e medie imprese e le altre imprese tenendo conto del loro grado di importanza sull'*export* globale dell'Italia.

L'articolo 6 impone al Ministero dell'industria l'adozione di una serie di parametri finalizzati a valutare l'efficienza di gestione dell'ACEX, che dovranno tenere conto an-

che delle prestazioni economiche di analoghi istituti assicurativi esteri.

L'articolo 7 illustra la struttura organizzativa dell'ACEX che avrà una sede centrale in Milano, che svolgerà la funzione di indirizzo strategico, di programmazione e fornitura dei servizi assicurativi alle imprese, ed un massimo di 4 sedi interregionali per essere più vicini al mondo dell'utenza.

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 individuano gli organi dell'Acex nel presidente, nel comitato di gestione, nel direttore generale, nel comitato consultivo, nel collegio dei revisori dei conti e stabiliscono i loro rispettivi compiti.

L'articolo 16 prevede che per lo svolgimento della sua attività l'Agenzia possa avvalersi della collaborazione di associazioni di categoria, agenzie del settore assicurativo e di banche mediante apposite convenzioni.

L'articolo 17 disciplina i rapporti di lavoro del personale dell'Agenzia disponendo che vengano applicate le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente delle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore presso la SACE, prevedendo inoltre l'incompatibilità con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o di attività commerciale o industriale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(CIPE e politica del commercio estero)*

1. Le linee direttrici della politica del commercio con l'estero dell'Italia sono stabilite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che definisce e coordina la politica delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, la politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo ai paesi in via di sviluppo, la politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero.

2. Il CIPE adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici preposti all'internazionalizzazione del sistema Italia, alle quali questi ultimi devono attenersi.

### Art. 2.

*(Chiusura della SACE)*

1. La SACE, Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con la legge 24 maggio 1977, n. 227, viene soppressa a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi della SACE permangono in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo, di cui all'articolo 8, secondo comma, lettera d), della legge n. 227 del 1977, relativo all'anno di approvazione della presente legge.

### Art. 3.

*(Istituzione dell'ACEX)*

1. Viene istituita l'ACEX, Agenzia per l'assicurazione dei crediti *export*, Ente pubblico

economico, con sede in Milano, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia gestionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. L'Agenzia adempie alle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, sulla base delle direttive impartite dal CIPE ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che trasmette al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Agenzia stessa entro il 31 maggio di ciascun anno.

3. L'ACEX subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla SACE.

4. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto che viene deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l), ed approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia a mezzo di un proprio magistrato, in servizio, che assiste alle riunioni del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti.

#### Art. 4.

##### *(Funzionamento dell'ACEX)*

1. L'Agenzia assume in assicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, catastrofico, economico e di cambio di cui al successivo comma 4, ai quali sono esposti direttamente o indirettamente gli operatori economici nazionali nell'espletamento della loro attività con l'estero. A questo scopo l'Agenzia può operare sul mercato dei cambi e sugli altri mercati per operazioni di copertura contro il rischio di cambio ed assumere, previa autorizzazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni azionarie in società che svolgano attività strumentali allo svolgimento dei compiti affidati all'Agenzia stessa.

2. Gli impegni assicurativi assunti dall'Agenzia sono garantiti dallo Stato.

3. In relazione ai compiti ad essa affidati, l'Agenzia è autorizzata a concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con enti o imprese italiani, autorizzati a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonché accordi di riassicurazione o di coassicurazione con enti o imprese esteri.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, provvede con apposito decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ad individuare i rischi e le operazioni assicurabili da parte dell'Agenzia ed agevolabili da parte della banca o delle banche che per conto dello Stato concedono contributi agli interessi sulle operazioni di commercio con l'estero.

5. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 4, i rischi e le operazioni assicurabili e agevolabili rimangono quelli indicati agli articoli 14 e 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, con espressa esclusione di quelli a carattere commerciale.

6. Il finanziamento dell'attività dell'Agenzia è assicurato dal bilancio dello Stato attraverso il fondo di dotazione di cui dall'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

7. Il limite degli impegni assumibili in garanzia da parte dell'Agenzia rimane quello fissato dall'articolo 17 della stessa legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

#### Art. 5.

##### *(Gestione dei plafond)*

1. I due *plafond* di cui all'articolo 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227, quello rotativo per i crediti di durata fino a 24 mesi, e

quello annuale per i crediti di durata superiore ai 24 mesi, devono essere ripartiti tra le piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, e successive modificazioni, e le altre imprese tenendo conto del loro grado di importanza sull'*export* globale dell'Italia.

2. Ugualmente i *plafond* paese devono essere ripartiti tra le piccole e medie imprese e le altre.

3. I due *plafond* di cui al comma 1 e quelli per paese, riservati alle piccole e medie imprese e che non vengono utilizzati entro la fine dell'anno di riferimento, vanno ad accrescere i *plafond* dell'anno successivo, riservati alle grandi imprese.

#### Art. 6.

##### *(Criteri di economicità ed efficienza)*

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve adottare una serie di parametri finalizzati a valutare l'efficienza di gestione dell'ACEX.

2. I parametri di cui al comma 1 dovranno essere costituiti tenendo conto anche delle prestazioni economiche di analoghi istituti assicurativi esteri.

#### Art. 7.

##### *(Struttura dell'ACEX)*

1. L'Acex ha la seguente struttura organizzativa:

a) una sede centrale in Milano, che svolge la funzione di indirizzo strategico ed organizzativo dell'Agenzia, di programmazione e fornitura dei servizi assicurativi alle imprese;

b) sedi interregionali in Italia, per svolgere la funzione di promozione e diffusione dei servizi alle imprese, in modo particolare a quelle piccole e medie.

2. È prevista la creazione, al massimo, di quattro sedi nel territorio nazionale, in funzione della importanza *export* delle varie aree, e di alcuni sportelli presso le banche, in modo da offrire pacchetti integrati di servizi ed essere più vicini al mondo dell'utenza. Per l'apertura delle sedi interregionali sarà opportuno tenere conto della esistenza di analoghi enti pubblici per la internazionalizzazione delle imprese.

Art. 8.

(Organi dell'ACEX)

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) il direttore generale;
- d) il comitato consultivo;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

(Presidente)

1. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Istituto, controlla il suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione ed il comitato consultivo.

2. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è scelto tra persone di comprovata e pluriennale esperienza professionale. Resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

3. Il trattamento economico del presidente dell'Agenzia è stabilito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

(Comitato di gestione)

1. Il comitato di gestione è composto da undici membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e da tre supplenti.

2. Del comitato fanno parte:

- a) il presidente dell'Agenzia;
- b) un rappresentante designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- c) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
- d) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
- e) il segretario generale del CIPE, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- f) un rappresentante delle banche incaricate di concedere contributi agli interessi nelle operazioni di commercio con l'estero;
- g) cinque esperti scelti tra persone di comprovata competenza nel campo economico, tecnico ed amministrativo, con particolare riferimento ai rapporti economici internazionali.

3. I componenti del comitato di gestione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri interessati. Con la medesima procedura vengono designati i membri supplenti.

4. I componenti del comitato di gestione durano in carica quattro anni e possono essere confermati in carica una sola volta. Con il medesimo decreto viene nominato, il vice presidente del comitato di gestione, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ed i membri supplenti.

#### Art. 11.

##### *(Compiti del comitato di gestione)*

1. Il comitato di gestione, sulla base delle direttive impartite dal CIPE, ha il compito di:

- a) esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati dallo statuto al presidente e al direttore generale;
- b) stabilire le condizioni di assicurazione e di riassicurazione nonchè i limiti minimi e massimi dei premi di assicurazione e riassicurazione;

c) stabilire le quote massime di garanzia, l'eventuale quota di scoperto obbligatorio e le condizioni, i criteri e le procedure in base ai quali si perviene alla dichiarazione di sinistro ed i relativi termini costitutivi;

d) stabilire le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia, definendo, in particolare, i limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

e) stabilire le procedure generali per la liquidazione di indennizzo;

f) deliberare le assunzioni delle garanzie e le concessioni delle promesse di garanzia;

g) deliberare sulle dichiarazioni di sinistro e le liquidazioni di indennizzo;

h) ripartire i due plafond e quelli per paese, tra piccole e medie e grandi imprese;

i) approvare lo stato di previsione della gestione economica, amministrativa e finanziaria entro il 30 novembre ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 2;

l) deliberare lo statuto ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione interna;

m) deliberare sulle altre competenze previste dallo statuto.

2. Le deliberazioni generali di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura che deve provvedervi entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, qualora non siano state formulate osservazioni da parte del predetto Ministro, le delibere stesse si intendono approvate.

3. Le deliberazioni adottate in ordine alla lettera f) riguardanti garanzia di durata superiore ai cinque anni e quelle in ordine alla lettera g) del comma 1 sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura; trascorsi cinque giorni dalla loro ricezione,

ove da parte del suddetto Ministro non vengano formulate osservazioni, le deliberazioni stesse si intendono approvate.

4. Il Comitato di gestione può delegare al direttore, ai dirigenti ed ai funzionari dell'Agenzia le proprie competenze relativamente ad operazioni con caratteristiche e limiti di importo da determinarsi da parte del comitato.

#### Art. 12.

##### *(Direttore generale)*

1. Il direttore generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve essere in possesso dei requisiti richiesti ai componenti degli organi di cui all'articolo 8, comma 1, resta in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del comitato di gestione, al quale può proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; è incaricato di eseguirne le delibere; sovrintende alle attività degli uffici ed esercita i poteri delegati, ai sensi dello statuto, dal comitato di gestione, al quale riferisce.

3. La carica di direttore è incompatibile con altre attività, il trattamento economico ad esso spettante sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il direttore generale propone la designazione di uno o più vicedirettori, scelti tra i dirigenti dell'Agenzia, al comitato di gestione che li nomina.

#### Art. 13.

##### *(Comitato consultivo)*

1. Il comitato consultivo è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto da quindici rappresentanti, di comprovata esperienza nelle materie attinenti l'attività dell'Agenzia, degli operatori economici dell'industria, del

credito e delle altre categorie interessate, è presieduto dal presidente dell'Agenzia e si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

2. Le adunanze del comitato consultivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

#### Art. 14.

##### *(Compiti del comitato di consultivo)*

1. Il Comitato consultivo ha la funzione di:

a) formulare proposte e pareri su argomenti ad esso sottoposti dal comitato di gestione, nonché di esprimere proprie proposte;

b) formulare proposte e predisporre studi per il miglioramento dei servizi assicurativi per il commercio estero;

c) formulare proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4, di formulare pareri, ai fini della programmazione dell'Agenzia, sulle delibere di indirizzo generale e normativo adottate dal comitato di gestione e sugli elaborati predisposti dall'Agenzia in vista della redazione della relazione prevista dall'articolo 28, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227.

2. Le proposte ed i pareri espressi dal comitato consultivo sono trasmessi al CIPE.

3. Il direttore generale fornisce al comitato consultivo l'assistenza necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.

#### Art. 15.

##### *(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno svolge le funzioni di Presidente e da due supplenti.

2. Sono membri effettivi del collegio dei revisori dei conti:

a) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;

b) due rappresentanti designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il presidente e i membri del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Con le stesse modalità vengono nominati i due membri supplenti.

#### Art. 16.

##### *(Convenzioni)*

1. Per lo svolgimento della sua attività l'Agenzia può avvalersi della collaborazione di associazioni di categoria e di banche mediante apposite convenzioni.

2. Tali convenzioni potranno essere stipulate tra l'Agenzia e i soggetti di cui al comma 1 allo scopo di definire rapporti e condizioni per l'attività di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Lo schema tipo di tali convenzioni è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### Art. 17.

##### *(Rapporto di lavoro. Trattamento del personale)*

1. Al personale dell'Agenzia si applicano le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente delle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore presso la SACE e successivamente stipulati dall'Agenzia stessa.

2. Conseguentemente i rapporti giuridici già instaurati continueranno alle stesse condizioni con il nuovo ente, presso il quale sarà trasferito il personale già addetto alla SACE.

3. Le norme per l'assunzione del personale dell'Agenzia, con il relativo stato giuridico, saranno stabilire con regolamento deliberato, entro trenta giorni dal suo insediamento, dal comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Agenzia è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualunque professione o di attività commerciale o industriale.

Art. 18.

*(Disposizioni finali.*

*Norme transitorie e finali)*

1. Sono espressamente abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 24 maggio 1977, n. 227.